

Il nuovo apprendistato di Renzi costa poco e non impegna

Quali sono le modifiche apportate al contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è una tipologia di contratto che agevola l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro consentendo la possibilità di unire la formazione al lavoro. Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professionale. Regola un rapporto di lavoro nel quale l'azienda si impegna ad addestrare l'apprendista, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale. Il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta deve garantire all'apprendista una formazione professionale.

Il Dlgs 276/2003 ha introdotto 3 tipologie di contratto, con finalità diverse: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale ed è diretto ai giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (per lo più fascia d'età 15-18 anni), con durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati; apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale e può durare fino a 6 anni, in base a quanto stabi-

to dalla contrattazione collettiva (è possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante); apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore che deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte. I periodi del primo e del secondo tipo di apprendistato sono sommabili fino al massimo di 6 anni. Il 2° e 3° tipo di apprendistato hanno come destinatari giovani tra i 18-29 anni (l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età cioè fino a 29 anni e 364 giorni) e i diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla Riforma Moratti).

Il D.L. 20.03.2014 n. 34 pubblicato in G.U. 20.03.2014 (Jobs Act), contiene ulteriori interventi di semplificazione e maggiore flessibilità in relazione a tale contratto atipico. Il Job act determina, contrariamente agli obiettivi prefissati dalla legge Fornero, il venir meno dell'obbligo formativo pubblico e della stabilizzazione (trasformazione del contrat-

to di apprendistato, alla scadenza del percorso formativo, in contratto di lavoro subordinato per poter assumere nuovi apprendisti); viene previsto: 1) il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale); 2) l'eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo; 3) la retribuzione dell'apprendista (per l'acquisizione di diploma o qualifica), per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento; 4) per il datore di lavoro viene eliminato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica. Così come è scritta la norma sembra togliere l'obbligo della formazione pubblica, ma ciò appare da verificare, atteso che la stessa dizione non appare chiara, potendosi riferire la frase "può essere integrata" anche ad un comportamento della Regione che potrebbe offrire o non offrire la formazione pubblica. Si rendono necessari, quindi, espliciti chiarimenti anche per evitare ricorsi giudiziari o, addirittura, agli organi costituzionali.

Giuseppe Colucci
avvocato

FISCO / 1

Anche l'Italia stringe i freni sull'evasione

Che cos'è il "Common reporting standard"?

La lotta all'evasione fiscale è una delle priorità del nostro Paese, infatti, attraverso la dichiarazione comune sottoscritta ieri, i Paesi "early adopters" hanno assunto l'irrevocabile impegno di implementare il Common Reporting Standard. In sostanza, si tratta di un nuovo standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, approvato dall'OCSE alla fine di gennaio dell'anno in corso. L'implementazione dovrà avvenire in base a un ben preciso calendario condiviso, tenendo conto del quale i suddetti Stati dovranno stipulare accordi tra autorità competenti e adottare le legislazioni nazionali utili affinché lo scambio possa avvenire senza impedimenti di sorta. Il citato calendario dispone infine che "gli intermediari finanziari raccoglieranno le informazioni sia sui conti intrattenuti al 31 dicembre 2015 che su quelli aperti successivamente mentre il primo scambio di informazioni tra autorità fiscali avrà luogo nel 2017".

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 2

Il nuovo 730 finalmente semplifica

Quali sono le novità che riguardano il modello 730 del 2014 relativo all'anno 2013?

Con Provvedimento del 16 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2013 da lavoratori dipendenti e pensionati. Il Modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio ad un CAF o ad un intermediario abilitato. Una delle novità più rilevanti del modello è l'introduzione della possibilità di presentare tale dichiarazione anche in mancanza di sostituto d'imposta nel mese in cui avviene il rimborso (solitamente luglio): il contribuente che ha percepito redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione nel corso del 2013 può presentare il 730 barrando l'apposita casella posta nel frontespizio e comunicando all'Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, le coordinate bancarie IBAN dove effettuare il rimborso delle somme a credito.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

SANZIONI

Non multabile la sosta lunga nelle strisce blu

Chi sosta sulle strisce blu incorre in sanzioni amministrative?

Secondo quanto riportato dal sottosegretario alle Infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro, chi resta parcheggiato nelle strisce blu per più tempo del previsto, non può essere multato in base al Codice della strada. Nei casi di pagamenti in misura insufficiente potrà essere richiesto unicamente il saldo della tariffa non corrisposta.

Nella prassi, nonostante un parere ministeriale del 2010 (protocollo numero 25783 del 22 marzo 2010) favorevole ai trasgressori, a questi ultimi si sono continuate ad applicare sanzioni amministrative pecuniarie in base al Codice della strada.

Ora la risposta del sottosegretario alle Infrastrutture ha messo fine ai dubbi interpretativi avanzati dai Comuni e da molti comandanti e agenti di polizia locale, chiarendo una volta per tutte che nessuna multa può essere elevata nei confronti di chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l'orario per il quale ha pagato il biglietto.

Fabio Ferrara
dottore commercialista